

# LE SEZIONI UNITE SU PRESCRIZIONE, STATUZIONI CIVILI E REGOLA DI GIUDIZIO IN APPELLO: INFORMAZIONE PROVVISORIA

*a cura di Guido Colaiacovo*



Cass., sez. un., 28 marzo 2024, informazione provvisoria

Le Sezioni unite erano state interpellate per chiarire se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processualpenalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processualcivilistica del "più probabile che non".

L'informazione provvisoria diffusa al termine dell'udienza riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale, in coerenza con i principi sanciti dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 della Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati da Sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, in Cass. pen., 2010, p. 4091. Secondo tale ultima decisione, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.